

**AS734 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI GENOVA**

Roma, 22 luglio 2010

Presidente della Regione Liguria  
Conferenza dei Sindaci dell'ATO della Provincia di Genova  
Iride Acqua Gas S.p.A. (ora Iren Acqua Gas S.p.A.)

Nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende formulare alcune osservazioni in merito alla legittimità dell'affidamento diretto del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale (di seguito, ATO) di Genova, sino al 31 dicembre 2032, alla società Iride Acqua Gas S.p.A. (oggi Iren Acqua Gas S.p.A.).

L'Autorità sottolinea di aver già valutato la questione relativa alla legittimità e all'opportunità del sopra citato affidamento con la segnalazione AS510 del 26 marzo 2009. In detto contesto, l'Autorità aveva rappresentato al Parlamento, al Governo e alle Amministrazioni locali competenti le diverse criticità di natura concorrenziale che caratterizzavano, da un lato, la Legge Regionale della Regione Liguria 28 ottobre 2008, n. 39, recante "*Istituzione delle autorità d'ambito per l'esercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*", dall'altro, la decisione n. 9 del 17 dicembre 2008, con cui la Conferenza dei Sindaci dell'ATO di Genova aveva disposto, sulla base della citata normativa regionale, la proroga dell'affidamento diretto del Servizio Idrico Integrato in favore della società Iride Acqua Gas S.p.A. – Gruppo Iride S.p.A. almeno fino al 30 giugno 2009.

Nella citata segnalazione, l'Autorità aveva ricordato, tra l'altro, il principio secondo cui l'affidamento di un servizio pubblico mediante gara costituisce uno strumento essenziale per l'individuazione dei gestori del servizio secondo modalità che consentono il corretto funzionamento del mercato ed assicurano la c.d. concorrenza per il mercato. Inoltre, l'Autorità aveva sottolineato come la natura eccezionale del ricorso all'affidamento diretto del servizio trovasse esplicito riconoscimento nelle modifiche normative alla disciplina delle modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali, introdotte dall'articolo 23-bis del decreto legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008. Allo stesso modo, l'Autorità aveva sottolineato la natura anticoncorrenziale delle disposizioni, contenute nella citata legge Regione Liguria n. 39/2008, che consentono alle AATO di posticipare la cessazione della concessione "*qualora la medesima risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati dal gestore, fermo restando l'aggiornamento e la rinegoziazione delle convenzioni in essere*" (articolo

4, comma 5), evidenziando come prevedere la possibilità in capo alle AATO di rideterminare la data di cessazione della concessione, a fronte della mera rinegoziazione della convenzioni in essere, comportasse, di fatto, l'elusione della normativa nazionale in materia ed impedisse agli operatori presenti nel mercato di candidarsi alla gestione del servizio oggetto di affidamento. Per tali ragioni, l'Autorità aveva auspicato un adeguamento della normativa regionale ai richiamati principi di matrice comunitaria e nazionale, con conseguente revisione delle relative determinazioni amministrative già in assunte o in via di assunzione da parte della Conferenza dei Sindaci in indirizzo.

Tuttavia, alla luce di una nuova segnalazione effettuata dalla Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse Idriche (Co.N.Vi.Ri.), è emerso che, successivamente all'intervento dell'Autorità, non essendo intervenute nel frattempo le auspiccate modifiche della legislazione regionale di settore, la Conferenza dei Sindaci dell'ATO di Genova ha provveduto, con decisione n. 9 del 7 agosto 2009, – mediante rinegoziazione della convenzione e rideterminazione della data di cessazione della concessione esistente, peraltro già scaduta – ad un nuovo affidamento diretto del Servizio Idrico Integrato alla società Iride Acqua Gas S.p.A. sino al 31 dicembre 2032, senza peraltro menzionare, nella citata decisione, le intervenute modifiche legislative di natura sostanziale e procedurale introdotte dal già richiamato articolo 23-*bis* della legge n. 133/2008, anche con riferimento al regime transitorio disciplinato dal comma 8 dell'articolo 23-*bis*, così come modificato dal decreto legge n. 135/2009, convertito in legge n. 166/2009.

L'Autorità ritiene che, per le argomentazioni già svolte nel precedente intervento segnalatorio AS510 del 26 marzo 2009, tale decisione introduca nuovi ed ingiustificati elementi di distorsione della concorrenza nel mercato di riferimento, ponendosi in chiaro contrasto con la legislazione nazionale in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali, così come disciplinata dall'articolo 23-*bis* del decreto legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, e successive integrazioni e modifiche, nonché con i principi concorrenziali più volte richiamati da questa Autorità, anche con specifico riferimento al settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Sulla base di tali considerazioni, l'Autorità sollecita le Amministrazioni in indirizzo a tener conto, con riferimento al caso segnalato, dei principi concorrenziali espressi e auspica che l'affidamento del Servizio Idrico Integrato nell'ambito dell'ATO Genova venga riconsiderato secondo i criteri e le modalità previsti dal citato articolo 23-*bis*, nonché alla luce dei principi di natura concorrenziale già illustrati nella citata segnalazione AS510 del 26 marzo 2009.

In linea più generale, si richiamano le Amministrazioni competenti a interpretare la normativa rilevante in conformità ai principi di concorrenza stabiliti dall'ordinamento comunitario e nazionale e si rappresentano, altresì, al legislatore regionale l'opportunità e l'urgenza di una modifica delle normative di settore attualmente vigenti che tenga conto dei principi concorrenziali sopraenunciati, al fine di stimolare anche nel mercato del Servizio Idrico Integrato un maggiore confronto concorrenziale, volto da una parte a stimolare una crescita del settore e, dall'altra, a migliorare le condizioni di offerta dei servizi a vantaggio degli utenti finali.

IL PRESIDENTE

*Antonio Catricalà*

---